



*Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca Scientifica*



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

AOOUFGAB 7579/GM - 4 AGO 2011

A tutte le Università pubbliche e private
A tutti gli Assessorati al lavoro delle
Regioni e Province autonome
A tutti gli Assessorati al lavoro delle
Province
Alle Direzioni regionali e provinciali del
lavoro
LORO SEDI

E. per conoscenza, a
tutte le associazioni datoriali e sindacali
LORO SEDI

Oggetto: obbligo di pubblicazione dei *curricula* degli studenti e dei laureati e servizi di *placement*

- *Premessa*

La riforma del mercato del lavoro avviata dalla Legge Biagi ha affidato alle scuole superiori e alle Università importanti funzioni nell'ambito dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. La difficile transizione dal mondo della istruzione e della alta formazione a quello del lavoro rimane una delle principali criticità del nostro Paese come bene evidenziano, da lungo tempo ormai, tutti i *benchmark* internazionali.

Esiste, innanzitutto, una questione di "tempi" della transizione, che sono eccessivamente lunghi e alimentano preoccupanti fenomeni di disoccupazione, anche intellettuale, di lunga durata. Allarmanti sono gli esiti della transizione: anche secondo le indagini internazionali, la percentuale di lavoratori con laurea che è utilizzata in maniera non coerente con i propri titoli di studio è la più alta d'Europa, generando preoccupanti fenomeni di disadattamento. Ancora troppi sono i giovani che concentrano le loro scelte su percorsi formativi deboli che non potranno dare sbocchi sul mercato del lavoro. Conseguenza di ciò è un sempre più marcato disallineamento tra le competenze dei giovani italiani e le effettive esigenze professionali del mondo del lavoro. Occorre correggere questo disallineamento nella fase di progettazione dell'offerta formativa, sulla base delle analisi sugli esiti occupazionali dei percorsi di studio.

Una seconda questione attiene ai "modi" della transizione. La ricerca del lavoro avviene prevalentemente attraverso canali informali e non strutturati. In generale, ancora bassa è la percentuale di lavoratori intermediata dai centri pubblici per l'impiego, dalle agenzie private per il lavoro e da altri soggetti autorizzati ad operare nel mercato del lavoro in funzione di precisi regimi autorizzatori o di accreditamento.

È per questa ragione che la Legge Biagi (articoli 6 e 50 del decreto legislativo n. 276/2003) ha riconosciuto alle Università una autorizzazione *ope legis* all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (ponendo come unico vincolo l'interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro), nonché importanti compiti di progettazione dei percorsi di alto

apprendistato utili al conseguimento di un titolo di studio dell'alta formazione anche in ambiente di lavoro (circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2004 e n. 6 del 14 gennaio 2006).

Trattandosi di funzioni che, per essere efficaci ed effettive, devono essere svolte direttamente dalle Università per i propri studenti, solo il coinvolgimento diretto dei singoli Atenei può fare del *placement* universitario uno strumento attivo di riqualificazione continua e affinamento della offerta formativa, in relazione delle reali esigenze formative e professionali espresse dai territori e dal sistema produttivo nel suo complesso.

- *Le novità: dal "collegato lavoro" alla manovra economica.*

Preso atto della limitata attività di *placement* presso le sedi universitarie, la legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. "collegato lavoro") ha avviato il processo di completamento della riforma Biagi riconfermando per un verso, e come già chiarito con la circolare n.3/2010, l'obbligo di interconnessione di tutte le Università alla borsa continua nazionale del lavoro e introducendo, per l'altro verso, l'obbligo in capo alle singole Università di pubblicazione dei *curricula* dei propri studenti e laureati nei siti web degli Atenei medesimi.

Successivamente, la legge n.111 del 15 luglio 2011 ha modificato l'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 al fine di semplificare ulteriormente l'attività di intermediazione svolta dalle scuole e dalle università, di rendere effettiva la diffusione dei *curricula* degli studenti, dei diplomati e dei laureati e il loro accesso da parte delle imprese e, conseguentemente, di incrementare le opportunità di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani.

Alla luce del nuovo quadro normativo, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, le Università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, sono autorizzati *ope legis* alla attività di intermediazione alle condizioni e nel rispetto degli obblighi di seguito specificati.

Istituti di scuola secondaria di secondo grado

Si semplifica notevolmente la procedura di autorizzazione alla attività di intermediazione per gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari. Fermo restando quanto eventualmente previsto in apposite norme regionali, viene ora meno la necessità di richiedere l'autorizzazione come previsto dal previgente articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Sulla base del novellato articolo 6, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado sono direttamente autorizzati dalla norma all'attività di intermediazione, nel rispetto dei seguenti obblighi:

- pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i *curricula* dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio,
- interconnettersi alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale *Cliclavoro*, www.cliclavoro.gov.it, secondo le modalità che saranno definite con un decreto ministeriale di prossima pubblicazione,
- rilasciare alle Regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

Università e consorzi universitari

Le Università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, sono autorizzati *ope legis* alla attività di intermediazione, nel rispetto dei seguenti obblighi:

- pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio,
- interconnettersi alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale *Cliclavoro*, www.cliclavoro.gov.it, secondo le modalità che saranno definite con un decreto ministeriale di prossima pubblicazione,
- rilasciare alle Regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

L'obbligo di interconnettersi alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale *Cliclavoro*, www.cliclavoro.gov.it deve essere assolto dalle singole università direttamente e non per il tramite di soggetti terzi compresi i consorzi universitari.

Modalità di pubblicazione dei curricula

Nella pubblicazione dei *curricula* dei propri studenti, diplomati o laureati, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, le Università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, devono esclusivamente garantire adeguata informativa nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice della privacy, non essendo necessario alcun consenso specifico, in quanto la raccolta e diffusione dei *curricula* è necessaria per l'esercizio della attività di intermediazione, prevista da una disposizione di legge (d.lgs. n. 276/03).

I candidati dovranno considerare non obbligatoria la pubblicazione dei seguenti recapiti: indirizzo di domicilio, numero di telefono, numero di fax; mentre è obbligatoria la pubblicazione di uno tra: numero di telefono cellulare e indirizzo di posta elettronica. Tali informazioni saranno utilizzate solo per consentire il contatto diretto in caso di selezione.


Iscrizione all'albo informatico

Gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, le Università, pubbliche e private, e i consorzi universitari che intendono svolgere l'attività di intermediazione saranno iscritti in una apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le modalità di iscrizione saranno definite in un decreto ministeriale di prossima pubblicazione.

Sanzioni

In caso di mancato conferimento dei dati relativi al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro – ivi compresa la mancata pubblicazione dei *curricula* da parte delle scuole, delle Università e dei consorzi che svolgono attività di *placement* sui propri siti istituzionali – è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonché la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attività di intermediazione. Restano in ogni caso ferme le altre disposizioni di legge in materia di intermediazione illecita e senza autorizzazione.

Mariastella Gelmini


Maurizio Sacconi


Art.

13.

Informativa

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati

esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile.

5-*bis*.⁽¹⁾ L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *f)*.

(1) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

**SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE TRA
DOMANDA E OFFERTA DI MANODOPERA: PUBBLICATO SULLA G.U. DEL 3
DICEMBRE 2011 IL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI 20 SETTEMBRE 2011.**

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

Con la pubblicazione sulla G.U. del 3 dicembre 2011 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, a decorrere del 18 dicembre 2011 diventano operative per le II.SS. le attività di intermediazione tra domanda e offerta di manodopera, l'obbligo di pubblicazione dei curricula degli studenti e dei laureati, i servizi di placement secondo le istruzioni di cui alla circolare Ministero del Lavoro/Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica del 4 agosto 2011 prot. AOOUFGAB 7572/GM.

Gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, fermo restando quanto eventualmente previsto in apposite norme regionali e senza la necessità di richiedere autorizzazioni per effetto della legge 111 del 15 luglio 2011, provvedono direttamente all'attività di intermediazione, rispettando i seguenti obblighi:

- pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
- interconnettersi alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale Cliclavoro, www.cliclavoro.gov.it, secondo le modalità che saranno definite con un decreto ministeriale di prossima pubblicazione;
- rilasciare alle Regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

Il decreto 20 settembre 2001 definisce:

a. le modalità di interconnessione a Clic Lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia alle II.SS. le credenziali utili all'interconnessione a Clic Lavoro e le stesse II.SS. per favorire il processo di incontro tra domanda ed offerta di lavoro conferiscono a ClicLavoro ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

Le Scuole autorizzate alle attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblicano sui siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi dalla data del conseguimento del titolo di studio, secondo quanto previsto dall'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del decreto.

b. le modalità di iscrizione all'Albo informatico.

Per consentire l'iscrizione di soggetti quali le II.SS., il decreto prevede che alla Sezione III dell'Albo si aggiunge la "Sub-Sezione III.1 - Regimi particolari di intermediazione".

L'iscrizione all'Albo avviene previa presentazione della comunicazione di inizio dell'attività di intermediazione mediante lettera raccomandata, da inviare alla Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, sottoscritta dal legale rappresentante e formulata su un apposito modello pubblicato su ClicLavoro, contenuto nell'allegato n. 2 del decreto.

Il decreto ribadisce, infine, che alle scuole secondarie di secondo grado che svolgono l'attività di *placement* sui propri siti istituzionali, in caso di mancato conferimento dei dati relativi al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 12.000,00, nonché la cancellazione dall'Albo.

Lì, 19.12.2011

IL DIRETTORE FNADA

Mario BANDOLI